

**ORDINANZA DELLA CORTE**

(terza Sezione)

1° aprile 2004

**nella causa C-229/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien):  
Monika Herbstrith contro Repubblica d'Austria <sup>(1)</sup>**

**(Rinvio pregiudiziale — Irricevibilità)**

(2004/C 118/58)

(Lingua di procedura: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella  
«Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-229/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Monika Herbstrith e la Repubblica d'Austria, domanda vertente, da un lato, sull'effetto diretto della «parità di trattamento tra uomini e donne prevista dal diritto comunitario nel settore del lavoro, in particolare [della] direttiva 76/207/CEE del Consiglio» 9 febbraio 1976 relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), ovvero sui presupposti della responsabilità di uno Stato membro per il risarcimento dei danni cagionati a privati per violazioni del diritto comunitario e, d'altro lato, sulla «regola sull'onere della prova contenuta all'art. 4 della direttiva 97/80 del Consiglio» 15 dicembre 1997, riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso (GU 1998, L 14, pag. 6), la Corte (terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen (relatore) e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 1° aprile 2004 un'ordinanza del seguente tenore:

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien con ordinanza 7 aprile 2003 è irricevibile.

<sup>(1)</sup> GU C 47 del 21.2.2004

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 3 febbraio 2004, nella causa Sachen Deutsches Milch-Kontor GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas**

**(Causa C-136/04)**

(2004/C 118/59)

Con ordinanza 3 febbraio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 15 marzo 2004, nella causa Sachen Deutsches

Milch-Kontor GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se il regolamento (CEE) n. 3445/89 <sup>(1)</sup> ed il regolamento (CEE) n. 1706/89 <sup>(2)</sup> debbano essere interpretati nel senso che non può beneficiare di restituzioni all'esportazione un quantitativo di formaggio della sottovoce 0406 90 della nomenclatura combinata che, per le sue caratteristiche, sia destinato alla trasformazione in un paese terzo e che dovrebbe dunque essere classificato, dal punto di vista della tariffa doganale, nella sottovoce 0406 90 11 della nomenclatura combinata, nella versione di cui al regolamento (CEE) n. 2886/89 <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 336, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 166, pag. 36.

<sup>(3)</sup> GU L 282, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Genova con ordinanza 11 febbraio 2004, nella causa dinanzi ad essa pendente fra Unicredito Italiano SpA e Agenzia Entrate Ufficio Genova 1**

**(Causa C-148/04)**

(2004/C 118/60)

Con ordinanza 11 febbraio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 23 marzo 2004, nella causa dinanzi ad essa pendente tra Unicredito Italiano SpA e Agenzia Entrate Ufficio Genova 1, la Commissione Tributaria Provinciale di Genova ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2002/581/CE dell'11/12/2001 <sup>(1)</sup> sia invalida ed incompatibile con il diritto comunitario, in quanto le disposizioni della legge Ciampi e del relativo decreto legislativo riguardante le banche, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione CE, sono compatibili con il mercato comune o, comunque, rientrano nelle deroghe di cui all'art. 87, par. 3, lett. b) e c) del Trattato CE;

2. se, in particolare, l'art. 4 della citata decisione sia invalido e incompatibile con il diritto comunitario, in quanto la Commissione:

a) ha violato il dovere di fornire adeguata motivazione ai sensi dell'art. 253 del Trattato CE; e/o

b) ha violato il principio del legittimo affidamento; e/o

c) ha violato il principio di proporzionalità.